

EUTEKNE.INFO



FISCO

TERZO SETTORE, REGIMI FISCALI E CONTABILI SEMPLIFICATI VERSO LA RAZIONALIZZAZIONE

I decreti attuativi della legge delega di riforma dovranno riordinare la disciplina tributaria con una nuova definizione di ente non commerciale

/ FRANCESCO CAPOGROSSI GUARNA
Venerdì 3 giugno 2016

Al via la legge delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale approvata definitivamente dalla Camera il 25 maggio scorso. Seguiranno, entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più **decreti legislativi** da adottare in conformità di principi e criteri direttivi volti al riconoscimento del più ampio diritto di associazione, alla promozione dell'iniziativa economica privata e alla semplificazione normativa.

Si è concluso, dunque, il lungo iter finalizzato al riordino degli enti non profit iniziato due anni fa con la prima consultazione pubblica delle linee guida sulla riforma. Il provvedimento, formato da 12 articoli, fornisce per la prima volta una **definizione** ampia, ma **unitaria**, di Terzo settore quale "complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività di interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi". Ne sono **esclusi** le formazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali, mentre alle fondazioni bancarie non si estendono le disposizioni in esame.

Molte le novità che saranno oggetto dei decreti delegati. Tra queste la revisione del titolo II libro I del codice civile (art. 3) che semplifica, tra gli altri, il sistema di riconoscimento di **personalità giuridica** (DPR n. 361/2000), finora complesso e disomogeneo ai vari livelli territoriali, definendo tutte le informazioni statutarie obbligatorie e le previsioni di pubblicità dei bilanci. Anche il regime di responsabilità degli enti e dei suoi amministratori verrà disciplinato in funzione del rapporto tra il patrimonio netto e l'indebitamento dell'ente.

Dovrà essere poi assicurato il rispetto dei diritti degli associati e delle prerogative assembleari prevedendo **limiti** alla raccolta di **deleghe** (questione oggi di stretta attualità in conseguenza degli immotivati dinieghi dell'Anagrafe Onlus sulla mancanza di "democraticità" ove sia previsto da statuto anche una delega soltanto conferita ad altro socio).

Si estendono, infine, le norme in materia societaria, ove compatibili, agli enti che esercitano in modo stabile e prevalente un'attività d'impresa.

Di particolare interesse è anche il riordino organico della disciplina vigente in materia di Terzo settore attraverso la redazione di un codice unico (art. 4) che raccoglierà e coordinerà tutte le disposizioni generali, quelle comuni e speciali. Verrà inoltre istituito un **Registro Unico Nazionale**, diviso in sezioni, obbligatorio per gli enti che si avvalgono di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti pubblicamente o di fondi europei nonché per quelli in regime di convenzione o accreditamento ovvero se beneficiano di una fiscalità di vantaggio. Ulteriori principi riguardano il **divieto di distribuzione** anche indiretta degli **utili**, avanzi della gestione e patrimonio, gli obblighi di controllo interno, la rendicontazione e la verifica dell'attività svolta ai fini della valutazione dell'"impatto sociale" generato sulla base degli strumenti predisposti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (art. 7 comma 3).

I decreti legislativi dovranno poi armonizzare le leggi speciali più diffuse (art. 5) con riferimento a volontariato (L. n. 266/1991), promozione sociale (DPR n. 383/2000) e società di mutuo soccorso (L. n. 3818/1886).

In particolare, alcuni dei principali interventi riguardano lo status di volontario, i criteri e i limiti dei **rimborsi spese**, la revisione dei centri di servizio per il volontariato, l'istituzione di un Consiglio nazionale del Terzo settore quale organismo di consultazione e l'uniformità dei registri regionali all'interno del Registro Unico.

La riforma interviene inoltre sull'**impresa sociale** (art. 6), qualifica ai sensi del DLgs. n. 155/2006 sino ad oggi poco utilizzata in assenza di concrete agevolazioni, individuando meglio i settori nei quali svolgere le attività, ridefinendo le categorie di lavoratori svantaggiati secondo le nuove forme di esclusione sociale e prevedendo forme di **remunerazione** del capitale che assicurino la destinazione al conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti stabiliti per le cooperative a mutualità prevalente.

Sono altresì previsti strumenti di raccolta di capitali di rischio e misure agevolative di investimenti nel capitale (art. 9 comma 1 lett.f-1) e 2), l'obbligo di redazione del **bilancio** ex artt. 2423 e ss. c.c. e la nomina di uno o più sindaci con funzioni di vigilanza.

Verrà infine coordinata la nuova disciplina con le attività d'impresa svolte dalle Onlus, conferendo la qualifica di impresa sociale di diritto alle cooperative sociali e ai loro consorzi.

Con riguardo alle **misure fiscali** e di sostegno economico (art. 9) i decreti delegati dovranno riordinare la disciplina tributaria attraverso una nuova definizione di ente non commerciale in funzione delle finalità di interesse generale perseguite.

L'introduzione di un regime di vantaggio terrà quindi conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, del divieto di ripartizione e dell'impatto sociale dell'ente.

Sarà poi semplificato il sistema delle **erogazioni liberali**, riformato l'istituto del 5 per mille con l'obbligo di rendere trasparente l'utilizzo delle somme ricevute, razionalizzati i regimi fiscali e contabili semplificati (tra cui quelli forfetari), nonché riordinata la disciplina delle Onlus per un miglior inquadramento delle attività istituzionali e connesse.

Da ultimo l'art. 10, inserito al Senato, istituisce la "Fondazione Italia Sociale" con il compito di sostenere, attrarre e organizzare iniziative filantropiche e gli strumenti innovativi di finanza sociale.